

UTIERREZ RUIZ, Rosario BARREDO e William WHITELAW; inoltre, Juan Carlos BLANCO è stato condannato per l'omicidio della militante del PVP Elena QUINTEROS, sequestrata il 28 luglio 1976 nei giardini dell'ambasciata del Venezuela a Montevideo e la cui scomparsa forzata definitiva fu votata a maggioranza nel COSENA, nella seduta del 3 luglio 1976.

Il personale uruguayano operante in Buenos Aires all'epoca dei fatti apparteneva al SID (Servizio Informazione Difesa) ed all'OCOA (Organismo Coordinatore di Operazioni Antisovversive). Il primo organismo dipendeva direttamente dalla giunta dei comandanti in capo delle forze armate dell'Uruguay. E' stato il servizio centrale di informazione ed intelligence. Il secondo dipendeva dal comando generale dell'esercito uruguayano. Venne creato dal comando generale dell'esercito per coordinare la lotta alla sovversione. In sostanza, a capo della dittatura uruguayana vi erano il COSENA e la giunta dei comandanti in capo delle forze armate. Dalla giunta dipendevano lo stato maggiore congiunto (ESMACO che occupava la segreteria del COSENA), il SID e la giustizia militare. Quindi vi erano il comando generale della marina militare, il comando generale della forza aerea ed il comando generale dell'esercito.

Prima di affrontare il merito delle singole imputazioni è opportuno ribadire l'infondatezza delle eccezioni preliminari della difesa sia in relazione all'asserita mancanza del requisito della cittadinanza da parte delle vittime di nazionalità italiana, sia con riferimento alla violazione del principio di 'ne bis in idem' internazionale, entrambe riproposte in sede di discussione.

Al riguardo si osserva che la trasmissione della cittadinanza avviene per discendenza paterna ('ius sanguinis') e che i figli di chi è cittadino italiano, se nati in Stati che concedono la cittadinanza seguendo il criterio dello 'ius soli', possono mantenere entrambe le cittadinanze e infine che la rilevanza penale della cittadinanza italiana non viene meno con la doppia cittadinanza. Né può essere messa in dubbio la cittadinanza italiana delle vittime, sulla base del rilievo che i dati anagrafici reperiti negli schedari esistenti presso il Consolato Italiano in Uruguay non riportano l'avvenuto decesso delle vittime. E' peraltro intervenuta rituale e tempestiva richiesta di procedimento da parte del Ministro della Giustizia che è irrevocabile e si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Quanto al divieto di 'bis in idem' c.d. 'internazionale', il principio trova applicazione solo in ambito europeo per i Paesi aderenti all'Accordo di Schengen.

Passando ora ad esaminare le singole imputazioni, si osserva quanto segue.

capo A1

caso **BANFI BARANZANO Daniel Alvaro**, uruguayano, militante del MLN-Tupamaros, sequestrato in Argentina alla periferia di Buenos Aires, il 13 settembre del 1974 e successivamente ucciso nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 1974; il suo cadavere era stato ritrovato lo stesso 30 ottobre in località San Antonio de Areco (tra Buenos Aires e La Plata) con le mani legate dietro la schiena e parzialmente ricoperto di calce viva al fine di ostacolarne l'identificazione. La sua uccisione è stata imputata

alla "AAA", o triplice "A" (Alianza Argentina Anticomunista); nel suo caso si tratta di una delle prime operazioni omicidiarie in cui intervennero congiuntamente poliziotti e servizi segreti uruguaiani e argentini; per il quale è imputato:

Juan Carlos BLANCO, uruguaiano ministro delle relazioni estere dal golpe del 1973 al 19/12/1976

BANFI BARANZANO Daniel Alvaro venne sequestrato il 13 settembre 1974, ovvero prima della riunione che viene comunemente definita pre-Condor, perché l'origine del Condor è formalmente catalogata nella riunione dell'ottobre-novembre del '75, avvenuta a Santiago del Cile, dove i singoli Stati presero i noti accordi vincolandosi reciprocamente. Ma, come detto, è rimasto accertato, soprattutto attraverso le deposizioni del consulente tecnico del pubblico ministero, Giulia BARRERA e del consulente tecnico dell'avvocatura dello Stato, Paolo OSORIO, che ci furono una serie di riunioni preparatorie, tra cui anche una a Buenos Aires, a cui parteciparono solo alcuni degli aderenti. Quindi, le vicende erano già in atto, in sostanza, il plan Condor non fa altro che ratificare, dare legittimità a quello che ripetutamente era stato oggetto di accordi plurilaterali, ma non completi, non sistematici, concludendone l'aspetto vincolante, definitivo e formale.

Di rilievo è la deposizione di Aurora MELONI (udienza 4 giugno 2015), moglie di Daniel BANFI. Aurora MELONI ha ricordato la situazione repressiva che c'era in Uruguay, la militanza politica che svolgeva già in quel paese Daniel BANFI e che determinò il suo volontario esilio in Argentina, ancor prima del golpe del '73. La teste ha ricordato che la famiglia si trasferì in Buenos Aires, dove Daniel BANFI si mise a lavorare, non in clandestinità, anche se aveva fatto parte, a suo tempo, del gruppo 26 Marzo, che a sua volta faceva parte del cosiddetto Frente Amplio. Il 13 settembre del '73, alle tre di notte, si presentò nella loro abitazione un gruppo armato dichiarando al citofono 'siamo la polizia'; il gruppo arrivò e si capì subito che non era la polizia ufficiale; Aurora MELONI e Daniel BANFI rilevarono che in quel gruppo era inserito Hector CAMPOS HERMIDA, un commissario uruguaiano. Quindi, quella che si dichiarava essere la polizia argentina, in effetti era composta anche da un operatore uruguaiano, piuttosto noto per la sua attività antisovversiva. Ed ecco, quindi, il primo esempio di quella collaborazione tra Stati che darà vita al plan Condor: la collaborazione tra Uruguay e Argentina. Si era nel '73 e l'Argentina non aveva ancora subito il golpe, che si sarebbe verificato solo nel '76. Quindi, per i fuoriusciti dai paesi dove già era in atto una dittatura o che subivano pressioni o minacce dall'ordine costituito, l'Argentina figurava essere, in quel momento, un paese apparentemente democratico. Per questo in Argentina arrivarono fuoriusciti dall'Uruguay e dal Cile, quantunque l'Argentina fosse in quel momento già in una situazione di stabilità precaria: vi erano state vicende governative alquanto difficili che avevano indotto al ritorno Juan Peron, richiamato dall'esilio in Spagna. Dopo il governo di Juan Peron, che durò circa un anno, il potere venne assunto da Isabelita, la sua seconda moglie; si trattava di un governo debole, tutto

nelle mani di una 'eminenza grigia': José Lopez Rega. Nel giro di qualche anno l'ingovernabilità portò al golpe del '76. All'atto del sequestro di BANFI la partecipazione di agenti di polizia uruguaiana era certamente inaspettata, ma fu inequivoca al riguardo la presenza, tra quelli, di Hector CAMPOS HERMIDA, che i due coniugi BANFI riconobbero come agente uruguaiano. Cominciarono gli interrogatori - secondo la deposizione di Aurora MELONI - chiesero a BANFI qual era il suo nome di battaglia, considerandolo quindi un militante ancora in attività; chiesero se conosceva un certo Andrea CORREA, personaggio dalla connotazione non chiara: risulta infatti che fosse stato catturato dalla AAA-Triplice A, una squadra di volontari di estrema destra che andavano a colpire gli oppositori. L'avevano catturato e poi rilasciato legato a un albero; dopodiché era stato riarrestato dalle forze 'regolari', avendo comunque salva la vita (oggi vive in Argentina e ha sposato la figlia di un militare). Con tutta probabilità da CORREA provenivano le informazioni utilizzate per il sequestro di BANFI. Assieme a BANFI c'era, in casa loro, un amico, Luis LATRONICA, un uruguaiano che viveva in Cile, sicuramente ricercato. Tanto è vero che Aurora MELONI ha ricordato che gli operanti in quel contesto dissero qualcosa come: 'abbiamo fatto goal da metà campo', come a dire: 'abbiamo preso due soggetti in un colpo solo'. In effetti, in quella circostanza furono sequestrati entrambi: BANFI e LATRONICA. Aurora MELONI ricorda questo commiato dal marito, lo sguardo che si lanciarono i due, e vide il terrore dipinto negli occhi del marito Daniel, che forse aveva già capito; ricorda le parole di Luis LATRONICA che disse 'ci portano al massacro': avevano già intuito l'epilogo. Aurora MELONI non si arrese e cominciò a svolgere ricerche. Nel corso di queste ricerche accertò che in una sede di polizia, in una stanza dello stesso ufficio, era ubicato anche l'ufficio di CAMPOS HERMIDA con la 'copertura' che egli si sarebbe dovuto occupare di operazioni antinarcofici. E' evidente che questo soggetto, che non operava ufficialmente, era stato inserito in un falso 'contesto' di ufficialità, ulteriore riscontro di come si svolgeva, anche nei dettagli, l'esecuzione del plan Condor. Aurora MELONI descrive le varie ricerche che fece, spesso trattata male dalle autorità che andava a interpellare, fino a quando fu indirizzata al commissariato di Sant'Antonio di Areco, e di lì, ultima tappa, all'obitorio. Nell'obitorio, avvenne il ritrovamento di tre corpi: BANFI e LATRONICA, come detto sequestrati insieme, e JABIF, un terzo, legato a loro da amicizia. Il ritrovamento era avvenuto in una fossa comune in campagna, i corpi erano massacrati, con le mani tagliate, sfigurati dalla calce viva per impedirne il riconoscimento. Un contadino del luogo ricordava di essere stato presente mentre avveniva l'operazione e di essere stato fatto oggetto di spari intimidatori per cui era dovuto fuggire, ma poté successivamente raccontare tutto. Sempre sul caso BANFI ha deposto all'udienza del 4 giugno 2015 Nicasio ROMERO. Anch'egli uruguaiano che viveva in Argentina, lavorava in un negozio di dischi ed era amico di BANFI. Venne rapito il 12 di settembre; il suo rapimento venne preceduto dalla visita sul luogo di lavoro di alcuni soggetti non meglio identificati che chiesero al datore di lavoro cosa sapeva di lui e cosa ne sapeva di Daniel BANFI: in effetti, si trattava di persone mandate in avanscoperta, prima del

sequestro di persona. Anche allo stesso ROMERO venne chiesto se conosceva Andrea CORREA. ROMERO, sequestrato, venne portato in un luogo di detenzione non meglio identificato, dove trovò BANFI accertando che gli interrogatori in quel luogo venivano effettuati da uruguaiani, ma che le guardie erano argentine; entrambi subirono torture. Il teste ha confermato che all'epoca Juan Carlos BLANCO era ministro degli esteri dell'Uruguay.

Sempre all'udienza del 4/6/2015, ha deposto Oscar BONILLA, cognato di Guillermo JABIF, il terzo uomo trovato nella fossa comune. Anche BONILLA era scappato dall'Uruguay in Argentina ed era membro del '26 Marzo'. JABIF era stato prima imprigionato in Uruguay, poi rilasciato, fuggito in Argentina; in Argentina subì la stessa sorte degli altri due, cioè, di BANFI e di LATRONICA. All'udienza del 4 giugno 2015 è stato anche sentito Oscar DESTOUET, uno storico, docente di storia, che ha riportato dati precisi, storicamente assodati; in particolare egli ha riferito che i servizi argentini sorvegliavano gli esuli uruguaiani, seguendo le indicazioni del plan Condor o degli accordi precedenti o successivi o concomitanti. Nei loro archivi esiste una relazione di servizio in proposito; il teste ha fornito delucidazioni sul funzionamento del servizio di intelligence e sullo scambio di informazioni dentro e fuori dall'Uruguay. Anche DESTOUET parla di una riunione multilaterale del settembre del '74, (quella c.d. 'pre-Condor'); conferma le funzioni di CAMPOS ERMIDA, attivo all'interno dell'OCOA, in funzione di coordinamento delle operazioni antisovversive precisando che il referente di CAMPOS HERMIDA era l'ispettore generale Victor CASTIGLIONE e il referente superiore era il ministero degli interni; esisteva poi il consiglio di sicurezza nazionale composto dal ministro degli interni, dal ministro degli affari esteri e dai comandanti delle tre armi: tutte le operazioni importanti programmate provenivano da questo organismo; il ministro degli affari esteri era Juan Carlos BLANCO.

C'è, infine, per il caso BANFI, la deposizione del 5 giugno 2015 di Zelmar MICHELINI, figlio dell'omonimo senatore uruguaiano. Costui si trasferì a Buenos Aires nel '73, dopo il golpe, e continuò a svolgere attività di tutela dei diritti e di opposizione alla dittatura, con articoli, anche di giornale, presenze in tivù, ma nel frattempo in Uruguay tenevano in prigionia la figlia del senatore, sorella del teste, usandola come mezzo di pressione, minacciando di torturarla. Il padre senatore continuava a essere sorvegliato mentre viveva in Argentina e a questa sorveglianza era addetto anche CAMPOS HERMIDA. Vennero a conoscenza della morte di BANFI e di altri sequestri di uruguaiani. Il congresso degli Stati Uniti in quel periodo aveva invitato il senatore davanti alla commissione relazioni internazionali del parlamento. Juan Carlos BLANCO, ministro degli esteri, ordinò il ritiro del passaporto al senatore e cominciarono le torture, prima solo minacciate, alla figlia in loro prigionia: il consiglio di sicurezza, il COSENA, si prefiggeva di neutralizzare il senatore. Subito dopo il golpe del 24 marzo '76 in Argentina, quindi, cominciò la catena di sparizioni occulte. Il 18 maggio 1976, alle quattro del mattino, dopo che il senatore aveva da pochi giorni partecipato a una sessione del Tribunale Russell, tenuta a Roma, membri di polizia argentina e uruguayana lo sequestrarono a Buenos

Aires e, dopo averlo torturato, il 20 maggio lo uccisero assieme al senatore Hector Gutierrez. Il teste MICHELINI ha fatto precisazioni sull'attività del COSENA: CAMPOS HERMIDA rispondeva allo stesso COSENA ed è accertato che il 7 maggio 1976, cioè, poco prima del sequestro, Carlos BLANCO si era riunito con la polizia argentina per decidere le sorti del senatore.

La responsabilità dell'imputato BLANCO

Da quanto sin qui riportato, risultano accertati il ruolo preminente e l'operatività antisovversiva dell'imputato Juan Carlos BLANCO: era ministro degli esteri e membro dell'organismo repressivo posto ai vertici della catena di comando, ovvero il COSENA, in posizione direttiva delle operazioni di illecita repressione e soppressione degli avversari politici, quali LATRONICA, JABIF, MICHELINI e GUTIERREZ. Sicuramente responsabile, in concorso con esecutori rimasti ignoti, dell'omicidio pluriaggravato di Daniel BANFI, (anche costui, secondo le dichiarazioni di ROMERO, venne internato in un centro di detenzione clandestino, interrogato e sottoposto a torture subito prima di essere condotto a morte).

A lui sono certamente addebitabili i delitti di cui al capo A1 (nonché degli altri capi di cui si dirà). Al riguardo si richiama la testimonianza di Juan ROGER RODRIGUEZ, giornalista (trascrizioni 25/9/2015): "Juan Carlos BLANCO era il ministro degli esteri durante la dittatura, e ci sono molteplici documenti che spiegano la sua ideologia, lui diceva che si trovavano nella terza guerra mondiale, e ha un intervento diretto nel caso del sequestro e della sparizione della maestra Elena Quinteros, sequestrata all'interno dell'ambasciata del Venezuela a Montevideo, e scomparsa. Juan Carlos BLANCO firmò dei documenti dove si proponevano delle opzioni di che cosa fare con la maestra, perché il Venezuela aveva rotto le relazioni diplomatiche come conseguenza del fatto che lei era stata sequestrata all'interno del giardino dell'ambasciata, nel momento in cui stava chiedendo ausilio, era scappata dai suoi persecutori dicendo che sarebbe andata a cercare un contatto, e così scappò, si mise all'interno dell'ambasciata e due poliziotti della polizia la tirarono fuori, Juan Carlos BLANCO è agli arresti in Uruguay per questo crimine"; "nessun documento di Juan Carlos BLANCO parla del Plan Condor, perché Juan Carlos BLANCO era in cima, era sopra il plan Condor, era uno dei comandanti perché lui faceva parte come membro della COMASCO, della commissione degli affari politici, la leadership degli apparati repressori; Avv. MEJIA - Quindi lui era colui che gestiva, gli apparati repressivi? INTERPRETE - Era uno dei comandanti civili degli apparati repressivi, e uno dei più grandi difensori della sua ideologia".

Per quanto riguarda la posizione dell'imputato (così come si dirà anche a proposito delle altre figure di vertice), è certamente vero che il concorso di persone prevede che le condotte possono ritenersi legate dal vincolo concorsuale, ancorché morale, in quanto convergenti alla realizzazione di un volere comune, e che è necessario che il concorrente apporti un contributo qualsiasi che favorisca, renda più probabile, più immediato il verificarsi dell'evento. Senonché nel caso di specie, e cioè di una figura apicale di una struttura gerarchizzata nella cornice di una dittatura militare, non si

tratta di un contributo qualsiasi, ma del vero e proprio ordine che origina l'intera operazione che inizia con un sequestro di persona a scopo estorsione e termina con l'uccisione della vittima. Nel caso di vertici di una catena di comando militare o comunque rigidamente gerarchizzata, nella disciplina del concorso di persone non si può parlare di assenza di un chiaro riferimento alle regole causali e condizionalistiche (analogamente a quanto può farsi per i 'capi' di un'associazione di tipo mafioso rispetto alla loro responsabilità di posizione, negata dalla giurisprudenza), proprio perché è caratteristica tipica (salvo prova del contrario) della catena di comando militare che l'ordine parta dall'alto e dall'alto si propaghi verso il basso, pertanto, nel caso di una disciplina rigidamente gerarchizzata, a differenza di quanto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI 17/9/2014-27/2/2015 n. 8929) argomenta per i vertici di un'associazione mafiosa o terroristica, l'apporto del capo militare (o politico) mediante la formulazione dell'ordine di annientamento degli avversari politici, anche se non individualizzante, resiste al giudizio causale e condizionalistico.

La riconducibilità al plan Condor dell'omicidio in questione deve ritenersi provata posto che, come si è visto, detto plan era operativo 'de facto' già prima della sua formalizzazione. Per quanto riguarda gli episodi criminosi riconducibili al plan Condor, si possono fare delle considerazioni di ordine generale immediatamente applicabili, come si dirà, a tutti i capi di imputazione. E, invero, bisogna distinguere la posizione dei vertici politici e militari delle varie dittature instauratesi del Cono Sud dell'America Latina (sull'esempio della dittatura fascista instauratasi in Cile), per il timore che la 'rivoluzione cubana' si propagasse a quei paesi, vertici imputati per tutta una serie di omicidi di oppositori politici, da quella degli esecutori delle attività repressive da questi disposte. E, invero, le vere e proprie associazioni per delinquere nate tra vertici politici e militari in questi paesi con i colpi di stato in essi verificatisi e 'consorziate' tra loro con il 'plan Condor', aventi quale scopo primario del 'pactum sceleris' l'annientamento, con qualsiasi mezzo, e quindi, anche con l'eliminazione fisica, degli oppositori politici, non solo hanno concepito detto scopo, dando l'input politico necessario e imprescindibile alle strutture repressive che operavano su loro disposizioni, ma hanno anche deviato e distorto dette strutture, avvalendosi del personale delle originali legittime istituzioni statali (esercito, marina, aviazione, corpi di polizia eccetera). Quindi non solo hanno ideato la serie di omicidi politici di cui la Corte si occupa, ma hanno dato un contributo causale a ciascuno di essi, anche allorché la scelta delle vittime fosse devoluta a qualche sottoposto in via gerarchica (ma per quest'ultima ipotesi è necessaria la prova dell'effettivo coinvolgimento nel singolo caso concreto). Ne risulta la piena partecipazione morale e materiale dei vertici a ciascun omicidio, di cui gli esecutori dovevano rispondere in via gerarchica ai capi, individuati appunto nei vertici politici e militari. Di essi, quindi, risulta pienamente provata la penale responsabilità in ordine agli omicidi di cui sono imputati, con le modalità accertate dall'istruttoria dibattimentale, configuranti le contestate aggravanti, prima fra tutte, proprio per i soggetti di vertice, la premeditazione, caratterizzata dalla intensa volizione del risultato della condotta,

(formalizzata addirittura in un accordo internazionale) considerato l'obiettivo avuto di mira dai capi delle dittature militari e cioè l'annientamento dell'opposizione politica.

E, invero, l'istruttoria svolta difficilmente ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui ci si occupa, ma ha permesso solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro. Senonchè l'individuazione di quelli tra loro che hanno dato l'ulteriore contributo causale necessario per addebitare la perpetrazione degli omicidi di cui tutti sono imputati, (un 'quid pluris' oltre alla cattura e detenzione illegittima e clandestina delle vittime), è sostanzialmente fallita. Essi erano contemporaneamente membri dell'associazione per delinquere, creata dai loro rispettivi capi, e dipendenti statali provenienti dalle legittime istituzioni piegate ai fini criminali dell'associazione divenuta, con la forza della tirannia, governo del paese. Ma non vi è piena prova, stante il loro medio-basso livello gerarchico, del loro coinvolgimento, materiale e morale, negli omicidi, sicuramente, invece, conosciuti e voluti dai vertici politici e militari. Non è infatti razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione criminale, a struttura rigidamente gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di morte. E' invece indubbio che tale potere era riservato alle persone più alte in grado nella scala gerarchica mentre non è possibile presumerlo, in via generale e astratta e in definitiva in ragione del mero ruolo svolto, in capo ai sottoposti, esecutori di ordini (quali appaiono, come si dirà, la maggior parte degli imputati) per i quali si richiede la prova piena della loro partecipazione in concreto alle singole esecuzioni. Tra l'altro è ragionevole ritenere che fra i mandanti degli omicidi, gli esecutori della cattura-carcerieri delle vittime e gli esecutori materiali degli assassinii vi potesse essere una forma di compartimentazione, (ne fa cenno TROCCOLI nel suo libro 'L'ira di Leviathan') tanto funzionale ai fini dell'associazione criminosa da non avere consentito alla istruttoria svolta di identificare gli autori materiali degli omicidi, ancorché non possa escludersi che talvolta o, addirittura spesso, i ruoli potessero coincidere. Che gli autori degli arresti-carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile, ma non è certo. Infatti il destino dei prigionieri in alcuni casi era stato quello della liberazione, in altri casi la sottoposizione a un 'processo-farsa' di fronte alla giustizia militare, e purtroppo, in numerosi casi, l'uccisione del 'detenuto'.

In conclusione, ponendosi senza ombra di dubbio il BLANCO ai vertici della scala gerarchica, lo stesso va dichiarato colpevole del delitto di omicidio pluriaggravato come contestatogli al capo A1, caso BANFI BARANZANO.

capi **B1e B2**

casi: **GATTI, ISLAS, ARNONE, RECAGNO**

i casi dei predetti si inquadrano in una campagna repressiva contro gli esuli uruguaiani in Argentina del PVP-Partido por la Victoria del Pueblo uruguaiano, fondato nel 1975, (nel quale era confluito l'OPR33 (Organizacion Popular